

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 08 del 23/03/2021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

DECRETO "SOSTEGNI"
(contributo a fondo perduto)
(sospensione attività dell'Agente della riscossione)
(annullamento di carichi 2000-2010)
(cassa integrazione)
(sospensione licenziamenti)
(riduzione bollette elettriche)
(nuove misure in materia di TARI)

DECRETO “SOSTEGNI” misure adottate

Facendo seguito alla comunicazione di ieri, stesso argomento, si conferma l'avvenuta pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore dalla data odierna.

Si conferma altresì quanto già anticipato con la medesima circolare, di cui, ad ogni buon fine, si riportano i contenuti.

CREDITO ED INCENTIVI

Contributo a fondo perduto: condizioni e modalità.

A favore dei soggetti titolari di partita IVA viene riconosciuto un contributo a fondo perduto alle seguenti condizioni:

- l'ammontare di ricavi o di compensi nel periodo d'imposta in corso al 2019 non deve superare i 10 milioni €
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore al 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- il contributo viene determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, come in appresso specificato:

- 1) 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100 mila €**
- 2) 50% per i soggetti con ricavi superiori a 100 mila € e fino a 400 mila €**
- 3) 40% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila € e fino a 1 milione di €**
- 4) 30% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di € e fino a 5 milioni di €**
- 5) 20% per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di € e fino a 10 milioni di €**

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L'importo del contributo non potrà essere superiore a 150 mila €, viene comunque riconosciuto un importo non inferiore a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Qualora, successivamente all'erogazione del contributo, l'attività esercitata dal soggetto beneficiario del contributo cessa, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa che, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

A scelta del contribuente, il contributo suddetto potrà essere accreditato sul relativo conto

corrente oppure utilizzato sotto forma di credito d'imposta.

Per poterne usufruire, sarà necessario presentare apposita istanza, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, secondo le indicazioni che saranno definite dal direttore dell'Agenzia medesima.

Sarà cura delle scrivente comunicarVi quanto sopra, non appena reso noto il suddetto provvedimento.

FISCO

Precompilata IVA (articolo 1, comma 10)

Viene previsto il rinvio dei termini per la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in forma sperimentale, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale Iva precompilate.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

- a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021), le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (anziché dal 1° gennaio 2021), la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Sospensione dell'attività dell'agente della riscossione (articolo 4, comma 1)

Viene concessa una ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, rispetto al termine ultimo del 28 febbraio 2021, come già previsto dall'articolo 22 bis del c.d. "Decreto Milleproroghe".

Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 (anziché dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere, quindi, eseguiti in unica soluzione entro sessanta giorni dal nuovo termine del periodo di sospensione.

Anche per le rate delle definizioni agevolate (rottamazione ter e saldo e stralcio) (nota 1) viene prevista una nuova proroga: tali definizioni agevolate mantengono la propria efficacia qualora il versamento delle rate, scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti entro il 31 luglio 2021, venga effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2020 (nota 2);
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio del 2021.

Nota 1

Disposizioni recate dagli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119 del 2018, dall'art. 16-bis del D.L. n. 34 del 2019 e dall'art. 1, commi da 190 a 193, della L. n. 145 del 2018.

Nota 2

Proroga rispetto al termine ultimo del 28 febbraio 2021 previsto dall'art. 13-septies del "Decreto Ristori".

Con riferimento ai predetti versamenti, non si verifica l'inefficacia della definizione agevolata se il versamento è effettuato entro 5 giorni dalla scadenza della rata.

A fronte dell'ampliamento del periodo di sospensione al 30 aprile 2021, la disposizione interviene, infine, sulla disciplina della proroga dei termini di notifica, decadenza e prescrizione dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, per quanto riguarda i carichi relativi alle entrate tributarie e non, affidati all'agente della riscossione durante il menzionato periodo di sospensione e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, viene prevista la proroga di:

- 12 mesi, relativamente al termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del diritto di discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo (art. 19, comma 2, *lett. a*), del D. Lgs. n. 112/1999);
- 24 mesi relativamente ai termini di decadenza e prescrizione riguardanti le stesse entrate.
Tale proroga si applica, inoltre, anche ai carichi affidati dopo il 31 dicembre 2021, relativi ai seguenti atti:
 - dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
 - dichiarazioni dei sostituti d'imposta, presentate nell'anno 2017;
 - dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

Annullamento dei carichi (articolo 4, commi da 4 a 11)

Una novità assoluta riguarda lo stralcio dei debiti iscritti a ruolo nell'arco temporale tra il 2000 e il 2010.

Viene infatti disposto l'automatico annullamento di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5 mila €, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se già ricompresi nelle menzionate definizioni agevolate cd. "Rottamazione-ter" e "Saldo e Stralcio".

Lo stralcio in parola, tuttavia, trova applicazione solo per i debiti riguardanti le persone fisiche, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 €

Per la individuazione delle modalità e delle date del predetto annullamento, dovrà essere emanato un apposito decreto del MEF entro 30 giorni dalla data di conversione in legge dell'attuale decreto-legge.

Nelle more è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 € comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione e relativi termini di prescrizione.

Con riferimento ai debiti oggetto della misura agevolativa in commento, la nuova disciplina dispone che le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento restano definitivamente acquisite.

La nuova disposizione si applica ai carichi affidati agli Agenti della riscossione da qualunque Ente creditore, pubblico e privato, che abbia utilizzato il sistema di riscossione a mezzo ruolo.

Sono esclusi dallo stralcio i debiti riguardanti:

- le risorse proprie dell'Unione Europea;
- l'IVA riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Vengono, infine, fatte salve le disposizioni normative in tema di stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a mille euro, affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di cui all'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018).

Definizione agevolata per chi ha subito una grave Perdita di fatturato (articolo 5)

La disposizione in esame introduce una definizione agevolata per gli operatori economici che, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto all'anno precedente.^(nota 3)

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative:

- al periodo di imposta 2017 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione in vigore, ex art. 157 decreto Rilancio);
- al periodo di imposta 2018 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021).

Possono usufruire della definizione agevolata i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, da presentare entro il termine del 30 novembre 2021.

I soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi saranno individuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate alla luce dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni.

Spetterà alla stessa Amministrazione finanziaria inviare, via pec o raccomandata AR, ovvero, tramite ulteriori modalità di comunicazione da definire con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, la proposta di definizione recante l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

In caso di adesione, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

Nota 3

La riduzione verrà calcolata dal dato di riferimento risultante dalle dichiarazioni annuali Iva relative al periodo d'imposta 2020 la cui scadenza per l'invio è fissata al 30 aprile 2021.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze, anche parziale, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Nell'ipotesi di versamento di somme fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disciplina in esame, anche anteriormente alla definizione, dette somme rimangono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2019, viene disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, in deroga ai principi dettati dallo Statuto del Contribuente in tema di efficacia temporale delle disposizioni tributarie.

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Viene disposto, infine, che l'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, sospesa per effetto del decreto "Rilancio" (art. 157, comma 2, lettera c), riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

Proroga della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo (art. 5, comma 12, lett. a)

In virtù della proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, la norma estende, fino al 30 aprile 2021, anche la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, già prevista per tutto il 2020 dall'articolo 145 del decreto "Rilancio".

LAVORO

Integrazione salariale (articolo 8)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possono richiedere:

- il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- l'Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

L'accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale e per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Un elemento di novità della disposizione riguarda la presentazione delle istanze di

trattamento nonché la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione da parte dell'Inps che saranno possibili tramite un nuovo flusso telematico denominato "UniEmens CIG".

Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella "ordinaria" che fissa la scadenza per l'invio dei dati all'INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps sia con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore).

Sospensione dei licenziamenti

La norma conferma inoltre il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n.223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Tuttavia, in caso di ricorso ai trattamenti di CIGD o di Assegno Ordinario dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il divieto di licenziamento si prolunga per l'intero periodo di fruizione dei predetti trattamenti.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;

- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

AMBIENTE ED ENERGIA

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (articolo 6)

Anche per il 2021 sono previste misure volte alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le micro e piccole imprese.

Nello specifico, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 viene affidato all'Arera il compito di disporre, con proprio provvedimento, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Viene inoltre disposto che la rideterminazione delle tariffe venga realizzata in modo che:

- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Misure in materia di TARI (articolo 30, comma 5)

Viene disposta la proroga al 30 settembre 2021 del termine di approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva.

Importante segnalare come la proroga in oggetto abbia effetto anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

La norma dispone inoltre una importante precisazione in ordine alla facoltà, concessa dall'articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 116/2020, alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico.

Viene infatti precisato che tale scelta – che, si ricorda, determina l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti – deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Riferimenti: decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 (G.U. n. 70 del 22/03/2021)